

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

62° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2001

Presidenza del presidente CAPONI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B) *Riforma della legislazione nazionale del turismo*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; Athos De Luca; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri, d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto, e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

|   |                       |
|---|-----------------------|
| PRESIDENTE . . . . .  | Pag. 2, 5, 8 e passim |
| * GAMBINI ( <i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i> ), relatore alla Commissione . . . . . | 2, 5                  |
| FABRIS, sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero . . . . .    | 9, 10                 |
| LAURO ( <i>Forza Italia</i> ) . . . . .                                     | 9, 10                 |
| * MUNGARI ( <i>Forza Italia</i> ) . . . . .                                 | 10, 11                |

---

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

---

*I lavori hanno inizio alle ore 15,50.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B)** *Riforma della legislazione nazionale del turismo*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; Athos De Luca; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri, d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto, e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Riforma della legislazione nazionale del turismo», già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pappalardo, Larizza e Micele; Micele, Larizza, Pappalardo, Caddeo, Lauricella, Scivoletto e Veltri; Wilde e Ceccato; Costa, Camo, Zanoletti, Ronconi e Cimmino; Gambini, Albertini, Larizza, Carcarino, De Carolis, Fiorillo, Palumbo, Cazzaro, Ferrante, Forcieri, Maconi, Micele, Parola, Petrucci, Nieddu, Uccielli e Mignone; Polidoro, Lavagnini, Palumbo, Montagnino e Giarretta; De Luca Athos; Demasi, Cozzolino, Pontone, Turini, Maggi e Pedrizzi; Lauro, Meluzzi, Centaro, La Loggia, Terracini, Bettamio, Pianetta, Ascutti, Mundi, Toniolli, Sella di Monteluca, Lauria Baldassare, De Anna, Greco, Contestabile, Tomassini, D'Alì, Schifani, Travaglia, Manfredi, Pastore, Manca, Ventucci, Filograna, Grillo, Mungari e Corsi Zeffirelli; Turini, Lauro, Cusimano, Maceratini, Pontone, Monteleone, Curto, De Corato, Reccia, Florino e Marri; d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto, e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Gambini di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

GAMBINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei iniziare la mia esposizione introduttiva sottolineando l'importanza del provvedimento al nostro esame in relazione allo sviluppo del settore turistico. Chi fra i colleghi ha avuto modo di riscontrare gli andamenti delle previsioni dei maggiori osservatori internazionali circa la crescita delle attività turistiche a livello internazionale avrà notato che, per quello che riguarda questo settore, vi sono per i prossimi 25 anni previsioni di crescita che superano annualmente il 4 per cento. Gli stessi osservatori economici internazionali sostengono che non vi è altro comparto economico per il quale sia prevedibile una crescita così costante e per un periodo così lungo.

Se questo è il dato di fondo, che peraltro dovrebbe rapportarsi alla consapevolezza che il nostro Paese ha tutte le caratteristiche per potersi confermare sempre più – oltre ad esserlo stato tradizionalmente – una delle mete più ambite e prestigiose dei flussi turistici che sono previsti in così ampio aumento, esso si realizza, tuttavia, in un quadro caratterizzato da una sempre più agguerrita competizione a livello internazionale. Si sono affacciati infatti sui mercati della vacanza nuovi paesi, nuove mete turistiche, che incrementano ogni anno in maniera assai consistente la propria capacità di attrattiva e conquistano sempre maggiori fette di mercato a livello internazionale, tanto che alla crescita dei flussi turistici internazionali non corrisponde affatto una proporzionale crescita della capacità di attrazione del sistema turistico italiano; anzi, per alcuni versi – e la cosa è stata segnalata con allarme – il nostro Paese registra un calo di posizione nelle graduatorie internazionali. C'è chi dice che quest'anno, nonostante i dati del Giubileo – potremo riscontrarlo soltanto nelle prossime settimane, nei prossimi mesi – il nostro Paese possa essere stato superato anche dalla Spagna.

In sostanza, il quadro internazionale è quello di una grande espansione del mercato turistico, di una conferma potenziale del ruolo che il nostro Paese può svolgere, ma anche di un forte elemento di preoccupazione derivante dall'aumentata competitività di altri paesi e dall'affacciarsi di nuovi soggetti a livello internazionale.

Per questo credo sia forte l'esigenza di rinnovare profondamente la politica nazionale nel settore turistico. Purtroppo veniamo da decenni di abbandono di questo settore ed abbiamo alle spalle una normativa che appare molto superata, decisamente obsoleta nei suoi punti di riferimento generali. Ci troviamo di fronte, per capirci, ad una vera e propria palla al piede rappresentata non solo dalla mancanza di una politica nazionale del turismo, ma dalla presenza di un quadro normativo che appesantisce notevolmente il turismo italiano nella competizione internazionale.

Perchè abbiamo detto che vi è una relazione forte fra questa nuova legge e lo sviluppo del settore? Per la considerazione che formulammo già all'inizio dell'esame di questo disegno di legge qui al Senato, successivamente confermata nel seguito della discussione al Senato e poi alla Camera, quella cioè che un riordino normativo in qualche modo rappresenta una precondizione perchè possa svilupparsi una nuova politica del turismo nel nostro Paese, sia in relazione alle imprese sia in relazione ai sistemi turistici locali; una politica che veda anche un protagonismo delle regioni, cui è affidata dall'articolo 117 della Costituzione la competenza legislativa in materia.

Perchè tutto ciò possa avvenire, però, vi è l'esigenza di definire le nuove fondamenta, il quadro normativo nuovo perchè possa svilupparsi una nuova stagione legislativa, sia di carattere nazionale che di carattere regionale, che dia corpo finalmente ad una politica nazionale per il settore.

Credo che proprio lo sviluppo dell'economia turistica in Italia, dal momento in cui è iniziata in Senato la discussione di questo disegno di legge, confermi in maniera ancora più netta quell'indicazione politica

che ho richiamato poc'anzi e che ci era ben presente quando iniziammo la nostra discussione: dobbiamo liberarci al più presto di questa palla al piede, al più presto dobbiamo costruire nuove fondamenta normative, sia a livello nazionale sia a livello regionale, per realizzare finalmente una politica nazionale del turismo.

Vengo ora al secondo gruppo di questioni. Sul testo approvato dalla Camera dei deputati do un giudizio sostanzialmente positivo; vi sono notevoli e numerose difformità rispetto al testo da noi approvato: alcuni articoli sono stati soppressi, ad esempio l'articolo 3 che prevedeva la realizzazione di impianti, il 5 che prevedeva la delega per il conferimento alle regioni di funzioni in materia di concessioni demaniali marittime per finalità turistiche, il 6 che riguardava la portualità turistica, il 10 in materia di attività di noleggio di autobus con conducente per attività turistica e infine l'articolo 12 che prevedeva l'emissione di prestiti obbligazionari, i cosiddetti Boc-tur. Sono state invece inserite altre norme, ad esempio l'articolo 3 che istituisce la Conferenza nazionale del turismo e il 5 che definisce i sistemi turistici locali.

Faccio una piccola parentesi. Chi ha avuto modo di seguire la discussione presso l'altro ramo del Parlamento sa che nè in Commissione nè in Aula vi sono state feroci distinzioni tra i due schieramenti: alcune proposte di soppressione poi approvate sono state presentate dai colleghi dell'opposizione e lo stesso vale per l'inserimento di alcuni articoli. Per questo motivo ritengo opportuno – e mi adopererò in questo senso – dare un giudizio equilibrato e attento, quanto più possibile obiettivo sulle scelte compiute dall'altro ramo del Parlamento. La scelta che ha prevalso alla Camera dei deputati, sia in Commissione che in Aula, è stata quella di restringere la riforma all'impianto normativo generale, escludendo diverse questioni specifiche pur importantissime che erano ricomprese nel testo approvato dal Senato. Anzi, con l'inserimento di alcuni articoli si è rafforzato l'impianto generale del settore: ci si è limitati a stabilire la disciplina delle imprese e delle professioni ed è stato inserito – confermando del resto un'indicazione già presente nel testo da noi licenziato – un solo articolo che esula da questo impianto generale, quello che riguarda il fondo di rotazione per l'accesso alle vacanze da parte dei ceti più deboli.

Alcune norme sono state collocate in modo diverso rispetto al testo del Senato. In alcuni casi – lo voglio affermare con nettezza – si è trattato di scelte assai discutibili che hanno rischiato di far perdere chiarezza al testo legislativo. Ciò nonostante la diversa dislocazione non ha messo in discussione l'impianto, anzi ne rappresenta una sostanziale conferma. In questo quadro, che giudico un po' confuso, abbiamo assistito ad alcuni scivoloni; mi riferisco per esempio all'inserimento di una norma insostenibile come quella che al comma 4 dell'articolo 2 prevede un parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari sullo schema di decreto che contiene i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico: in nessuna legge della nostra Repubblica esiste una norma di questo genere.

PRESIDENTE. Volevano scrivere: «parere obbligatorio».

GAMBINI, *relatore alla Commissione*. Certamente.

Vi è inoltre la soppressione del riferimento alle linee guida all'inizio della legge e invece la loro riproposizione in molti altri articoli (sottolineo solo gli aspetti più evidenti, più clamorosi); tuttavia l'impianto generale non ritengo sia stato intaccato. In questo senso vorrei sottolineare, anche con un po' di orgoglio, che dal comitato ristretto e poi dalla nostra Commissione è emerso un approccio innovativo in relazione alle leggi-quadro in materie economiche, quelle materie che in base all'articolo 117 della Costituzione sono delegate alle regioni; un impianto fortemente innovativo che è stato sostanzialmente confermato da un esame particolarmente rigoroso e attento svolto dai colleghi della Camera. Il compito non era semplice, in quanto si trattava di tenere insieme due esigenze entrambe di grande rilievo politico: quella di riconoscere pienamente il ruolo che l'articolo 117 della Costituzione assegna alle regioni – non attraverso un ossequio formale come in fondo era avvenuto con la legge quadro del 1983, ma in maniera sostanziale – perché ora viviamo una diversa fase politica, che esprime una diversa cultura del regionalismo, e vi è perciò l'esigenza di assegnare un ruolo effettivo alle regioni nell'ambito delle loro competenze legislative in materia turistica.

Nello stesso tempo però è necessario salvaguardare l'unitarietà dell'offerta turistica del nostro Paese, assicurare la tutela dei consumatori italiani e stranieri che ad esso si rivolgono, garantire la possibilità di svolgere attività imprenditoriali secondo uguali principi su tutto il territorio nazionale. In definitiva, si tratta di salvaguardare quella cifra di qualità identificativa del turismo italiano sui mercati internazionali, il che può avvenire soltanto avendo una omogeneità di norme. È questa la ragione per la quale – vorrei ricordarlo – nell'impianto generale della legge le scelte che sono state compiute sono state, in primo luogo, la delegificazione normativa; il coinvolgimento diretto delle regioni nella definizione delle norme che identificano la cifra di qualità unitaria del turismo italiano, attraverso la Conferenza Stato-regioni, con le linee guida; l'individuazione di un numero ristretto – ma importante perché è la spina dorsale – di questioni proprio per identificare quella cifra di qualità, ed infine la garanzia di attuazione delle linee guida su tutto il territorio nazionale attraverso il meccanismo del recepimento da parte delle regioni; la validità, in caso di inerzia legislativa da parte delle regioni, delle norme definite dalle linee guida su tutto il territorio nazionale.

Come si vede, questo impianto rappresenta una sorta di cancello che occorre aprire se si vuole far scattare la nuova stagione legislativa alla quale facevo riferimento poc'anzi come condizione per lo sviluppo di una politica nazionale del turismo.

Passando più specificamente agli articoli del disegno di legge, l'articolo 1, come sapete, rielabora (in alcuni casi dividendo commi che noi avevamo scritto, in altri casi riscrivendone alcuni) i principi cui dovrà uniformarsi la legislazione nazionale e regionale in merito al turismo. Non mi

pare che vi siano, da questo punto di vista, sostanziali novità rispetto ai principi che abbiamo a suo tempo indicato.

L'articolo 2 riguarda le competenze, richiamando peraltro un elemento che noi avevamo collocato nell'articolo 1, cioè il principio di sussidiarietà. Esso individua le competenze residue dello Stato in materia di turismo, chiarisce il meccanismo del decreto della Presidenza del Consiglio di ministri, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ed indica le norme per le quali si ritiene necessario vi sia una omogeneità di identificazione di carattere nazionale.

In questo articolo vi sono due elementi che andrebbero considerati con particolare attenzione. Il primo è che scompare il riferimento all'articolo 44 del decreto legislativo n. 112 del 1998. La cosa non è di poco conto: forse i colleghi lo ricorderanno, noi che avevamo lavorato prima che uscisse questo decreto legislativo – e che in fondo abbiamo suggerito il meccanismo a tale decreto – avevamo richiamato successivamente il rapporto con le linee guida da esso previste. In altri termini, per noi il decreto previsto dall'articolo 2 coincideva con le linee guida, anch'esse sotto forma di decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Ebbene, l'aver cancellato nell'articolo 2 il riferimento all'articolo 44 del decreto legislativo appena citato pone qualche problema di interpretazione, perché si potrebbe intendere che vi è una vigenza delle linee guida a prescindere da tale decreto, e l'equivoco potrebbe essere richiamato anche dal fatto che le linee guida scomparse dall'articolo 2 vengono successivamente richiamate nell'articolo 3, nell'articolo 8 e nell'articolo 9. In sostanza, a quali linee guida ci si richiama: a quelle dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 112 del 1998 oppure al decreto che viene previsto dal comma 4 dell'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame? Ho messo in evidenza questo punto perché a me pare particolarmente delicato in quanto rischia di creare una certa confusione e quindi va assolutamente chiarito. Sempre nell'articolo 2 compare una ulteriore questione, quella del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti; occorrerà valutare come riuscire a sanarla.

L'individuazione delle materie che sono sottoposte al decreto previsto dal comma 4 mi pare, invece, puntuale e migliorativa rispetto al testo che noi avevamo approvato qui al Senato perché sono state inserite altre importanti materie consentendo, a mio avviso, di individuare il corpo, la spina dorsale delle questioni che servono a definire la cifra di qualità identificativa del turismo italiano sui mercati internazionali.

La Camera ha risolto, in materia diversa da quanto noi avevamo proposto nell'articolo 4, con i commi 6 e 7, il problema dei poteri sostitutivi e cioè del modo in cui, una volta emanato il decreto di cui al comma 4, decorsi i nove mesi previsti perché le regioni possano recepire tale impianto normativo, si possa garantire la non frazionabilità degli interessi in materia di libertà d'impresa e di tutela del consumatore. Noi avevamo a suo tempo, rispetto a questo tema specifico, definito un articolo riguar-

dante i poteri sostitutivi. La questione è stata diversamente risolta con i commi 6 e 7; mi pare che la soluzione non sia chiarissima, la ritengo comunque sufficiente a garantire che quel quadro normativo possa essere comunque trasferito sull'insieme della legislazione regionale nel nostro Paese.

L'articolo 3 del testo della Camera riguarda la Conferenza nazionale del turismo. Credo che dovremmo guardare con grande attenzione a questo articolo, che è stato inserito principalmente su sollecitazione, emersa nel corso delle udienze conoscitive alla Camera, delle associazioni imprenditoriali di categoria.

Infatti, nel testo da noi approvato vi era una carenza per quanto riguarda la procedura di formulazione delle linee guida, procedura che rischiava di essere totalmente appannaggio della sede politica, senza un processo di concertazione con i protagonisti dell'economia turistica del nostro Paese. Mi pare che da questo punto di vista la previsione di una Conferenza nazionale colmi una lacuna del testo approvato dal Senato e individui una sede idonea, in quanto materie così importanti e delicate, come la definizione della tipologia delle imprese turistiche e delle professioni turistiche, degli *standard* minimi di qualità degli uffici di accoglienza, necessitano sicuramente della concertazione e della collaborazione con le imprese e con i lavoratori del settore.

L'articolo 4, che concerne la promozione dei diritti del turista, sostanzialmente ricalca il comma 7 dell'articolo 2 approvato dal Senato.

L'articolo 5 affronta il tema dei sistemi turistici locali. Rappresenta una significativa novità introdotta dalla Camera dei deputati, che consentirà la valorizzazione dei territori che ospitano attività turistiche e che intendono sviluppare la propria vocazione turistica. Mi sembra particolarmente significativo che il fondo di cofinanziamento previsto dall'articolo 6 sia legato alla promozione, alla crescita e allo sviluppo dei sistemi turistici locali. Tale articolo conferma l'impostazione del testo approvato in questo ramo del Parlamento, mentre è un elemento di novità il fatto che con maggiore nettezza il fondo sia fortemente collegato allo sviluppo e alla promozione dei sistemi turistici locali.

Vi sono delle novità anche sull'articolo 7 che riguarda le imprese turistiche e le attività professionali. Credo che l'elemento più importante di quest'articolo sia il primo comma, che definisce le imprese turistiche in modo più articolato e ampio rispetto al nostro testo. Credo che si sia ecceduto nella specificazione di alcune attività imprenditoriali, anche se ritengo che il testo sia accettabile e possa essere considerato positivamente. Mi si consenta di dire che la mia preoccupazione è legata al fatto che più si specifica il campo di applicazione e più si rischia di escludere: una definizione più generale e sobria, quale quella da noi licenziata, consentiva di compiere la ricognizione tipologica in sede di linee guida e certamente non rischiava di escludere determinate imprese a causa di una definizione troppo specifica nel testo di legge. Credo comunque che si potrà sventare questo pericolo attraverso l'approvazione di un ordine del giorno e in ogni caso ritengo che l'articolo 7 meriti una positiva considerazione.

L'articolo 8, che modifica l'articolo 109 del testo unico del 1931, sostanzialmente regola la registrazione degli ospiti delle strutture ricettive, migliora il testo approvato dal Senato superando anche quell'incertezza che abbiamo avuto in merito alla conservazione delle schede di registrazione. Si affronta il tema delle semplificazioni e, seppure dislocandole in modo diverso, si conferma quanto avevamo già previsto qui in Senato. La questione più rilevante è quella della scomparsa della licenza alberghiera e della adozione di una procedura di tipo autorizzativo per lo sviluppo delle attività di impresa.

L'articolo 10, che istituisce il fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico, conferma sostanzialmente quanto da noi già previsto, così come ritroviamo all'articolo 11 alcune delle questioni che avevamo affrontato nel corso del nostro esame: le abrogazioni e le disposizioni transitorie. Si tratta di problemi assolutamente da non trascurare, perché sono norme che consentono di tagliare quella palla al piede costituita da leggi del 1925, del 1931 e del 1935 che appesantiscono il comparto del turismo italiano nella competizione internazionale.

La copertura finanziaria desta una significativa perplessità; mi riferisco alla previsione di uno stanziamento per l'anno 1999 e il parere della Commissione bilancio ci deve far riflettere attentamente su questo punto. Credo che l'obiettivo debba essere quello di mantenere l'intera disponibilità finanziaria e di non rischiare di perderla per un errore compiuto dalla Camera dei deputati nell'approvare la norma di copertura.

Concludo invitando i colleghi a valutare con molta attenzione l'opportunità di mantenere il provvedimento in sede deliberante; propongo di affrontare la questione al termine della discussione generale. Credo che tutti coloro che nei giorni passati hanno partecipato ad iniziative e convegni insieme alle diverse associazioni che rappresentano le imprese turistiche del nostro Paese sappiano che queste associazioni hanno un punto di vista unitario: anche se la legge è imperfetta e andrebbe migliorata, vi è comunque l'esigenza di approvarla in tempi brevi. La Confcommercio, la Confindustria, la Confesercenti, che di solito sono in polemica tra loro, ci rivolgono un invito unanime ad approvare questo disegno di legge entro la fine della legislatura, perché rappresenta quel cancello che è necessario varcare per avviare quella attività legislativa, nazionale e regionale, in grado di costruire una politica nazionale del turismo, che oggi è carente e che possiamo realizzare solo se riusciremo ad approvare il disegno di legge al nostro esame entro la fine di questa legislatura.

Questo è l'appello che rivolgo ai colleghi. Prima di assumere un'eventuale iniziativa di segno contrario vi pregherei, quanto meno, di confrontarci in questa sede su tale elemento che considero dirimente nel prosieguo della nostra discussione.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Gambini per la sua ampia e, da ultimo, anche appassionata relazione.



LAURO. Signor Presidente, vorrei intervenire sulla base delle considerazioni testè svolte dal senatore Gambini.

Per essere in grado di valutare in maniera adeguata questo provvedimento e le considerazioni del relatore, avremmo bisogno di documenti. Vorrei invitarla pertanto a procedere nella discussione di questo provvedimento soltanto quando saremo in condizione di leggere gli atti conclusivi della recente Conferenza nazionale sul turismo.

Un secondo aspetto di rilievo, proprio in base alle dichiarazioni testè fatte dal senatore Gambini, è che forse c'è un problema di legittimità. Chiedo quindi di poter acquisire il parere della 5<sup>a</sup> Commissione o, in alternativa, della Commissione parlamentare per le questioni regionali perché, come diceva il relatore, potrebbero esservi problemi di interpretazione rispetto ai cosiddetti decreti Bassanini. Non vorremmo togliere attraverso il disegno di legge in esame quello che era stato concesso alle regioni attraverso quel provvedimento legislativo, non vorremmo che dalla finestra rientrasse quello che è uscito dalla porta. Le considerazioni del relatore ci lasciano molto perplessi; di conseguenza, nel caso in cui non sia possibile avere questi pareri, vorremmo chiedere almeno l'audizione del presidente della Conferenza Stato-regioni.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, esso è già a disposizione dei senatori in quanto è stato reso nella giornata di oggi, estensore il senatore Dondeynaz.

Per quanto riguarda l'altro materiale da lei richiesto, se si riferisce al documento conclusivo della recente Conferenza nazionale sul turismo, credo che in poche ore saremo in grado di metterlo a disposizione dei senatori.

FABRIS, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Signor Presidente, desidero intervenire anche per fornire informazioni ai senatori. La Conferenza nazionale sul turismo ha avuto una gestione preparatoria e poi anche uno svolgimento del tutto estraneo, se così possiamo dire – perché questa è stata la volontà sia delle categorie che vi hanno partecipato, sia del presidente della Conferenza Stato-regioni, oltre che del Governo – da quello che era il cammino del disegno di legge quadro sul turismo oggi in discussione in questa Commissione. Non c'è nessuna difficoltà a produrre gli atti conclusivi di tale Conferenza, che sono già pronti; però volevo chiarire che essa è stata voluta diversa e distinta, fin dalla sua genesi, da questo disegno di legge.

LAURO. In base a quale norma l'avete fatta, allora?

FABRIS, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. In base ad una iniziativa delle associazioni di categoria, *in primis*, che da due anni chiedevano una Conferenza nazionale sul turismo; il Governo

in questo senso ha dato vita a tale iniziativa che, coma sappiamo, si è svolta nel novembre scorso.

PRESIDENTE. La Presidenza si impegna a far pervenire il prima possibile ai senatori copia del documento conclusivo della Conferenza che presumibilmente potremo avere, credo, in tempi molto brevi.

MUNGARI. Signor Presidente, vorrei chiedere un chiarimento al rappresentante del Governo. Siccome parliamo di legge quadro in materia di turismo, da quello che ho potuto acquisire dalla lettura del testo che è arrivato dalla Camera mi pare che si tratti di una disciplina piuttosto organica della materia in questione, a tratti anche innovativa con riferimento, ad esempio, alle nozioni di impresa ed operatore turistico. È noto, viceversa, che una legge quadro dovrebbe limitarsi a contenere i principi e i criteri di carattere generale a cui devono sottostare gli organi competenti, in questo caso le regioni, secondo la previsione dell'articolo 17 della Costituzione, limitatamente – beninteso – alle loro rispettive competenze territoriali. Ciò posto, vorrei chiedere al rappresentante del Governo se questo punto sia stato sufficientemente deliberato o se non possa costituire oggetto di conflitto di attribuzione fra lo Stato e le regioni.

FABRIS, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. No; anche nella discussione che si è svolta alla Camera si è convenuto – mi riferisco anche alla domanda formulata nell'intervento precedente – che il disegno di legge non solo non osta con quanto previsto con i cosiddetti decreti Bassanini, ma addirittura specifica un criterio di omogeneità al quale le regioni si debbono successivamente attenere. Su questo tema c'è stato anche un confronto, nell'ambito della Conferenza nazionale sul turismo, con le stesse regioni e mi sembra che non vi siano elementi di conflittualità.

MUNGARI. A me risulta diversamente.

PRESIDENTE. In ogni caso, senatore Mungari, il Parlamento è un'istituzione del tutto autonoma, quindi può assolutamente trascurare l'eventuale opinione anche contraria delle regioni. Noi siamo un organo legislativo che risponde al popolo che ci ha eletto e ad altri organi dello Stato, ma non all'opinione delle regioni; quindi è a discrezione politica del Parlamento prendere o meno in considerazione il parere e l'eventuale opposizione delle regioni. In ogni caso non può costituire una pregiudiziale per la nostra attività legislativa. Questo mi pare di poterlo chiarire in linea di principio.

Vorrei però capire, e lo chiedo ai colleghi del Polo, se la loro richiesta corrisponde ad un'esigenza reale di approfondimento che non maschera un desiderio ostruzionistico.

LAURO. È così, signor Presidente.

PRESIDENTE. Allora possiamo anche procedere nel modo seguente: sconvochiamo la seduta già prevista per domani, rinviando il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta, e approfittiamo della giornata di domani per far pervenire i documenti che sono stati richiesti.

Poiché non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

MUNGARI. Signor Presidente, non volevo lasciare senza risposta la sua precisazione, sulla quale del resto convengo pienamente. Le Commissioni parlamentari sono pienamente autonome nel procedere alla valutazione, alla discussione e all'approvazione dei provvedimenti. Il problema è soltanto uno: si tratta di non incorrere in questioni di legittimità costituzionale che costituiscono un legittimo impedimento all'attività legislativa. Tutto qui.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sua precisazione, senatore Mungari.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,50.*

